

Il 10/01/2013 10.54, CislScuola Savona ha scritto:

Anzitutto... Buon 2013!

Il 29 dicembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 la legge di stabilità 2013 che è entrata **in vigore il 1° gennaio 2013**.

Per quanto attiene la fruizione delle ferie del personale docente, l'**art. 1, comma 54** ha espressamente previsto che **"Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica."**

Il comma 55 ha invece aggiunto un ultimo periodo al comma 8 dell'art. 5, del decreto-legge 95/2012 che prevedeva che *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, omissis, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. **Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie***

Pertanto ne consegue che **a decorrere dall'entrata in vigore della norma, e cioè dal 1° gennaio 2013**, per i giorni di sospensione delle lezioni, ***fermo restando che il Dirigente scolastico non ha la facoltà di collocare d'ufficio in ferie il personale e che il personale a sua volta non ha alcun obbligo di chiedere le ferie***, i giorni non fruiti durante un eventuale periodo di sospensione delle lezioni, compreso nell'ambito del rapporto di lavoro in atto, verranno comunque detratti dal numero complessivo dei giorni maturati e pertanto non saranno pagati.

Ovviamente quanto sopra vale anche per il personale ATA supplente che come da disposizioni contrattuali non è vincolato alla fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Inoltre ferma restando l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 della legge 228/2012, la stessa legge specifica, al comma 56 dell'art. 1, che **le clausole contrattuali contrastanti con le disposizioni introdotte in materia di fruizione dei periodi di ferie dai commi 54 e 55 del medesimo articolo, saranno disapplicate dal 1° settembre 2013**.

In sostanza con la norma in questione viene stabilito che:

- il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 non si applica al personale docente e ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche;

- viene introdotta una nuova modalità di calcolo che prevede che i giorni non fruiti durante un eventuale periodo di sospensione delle lezioni compreso nell'ambito del rapporto di lavoro in atto, verranno detratti dal numero complessivo dei giorni maturati;

- fino al 31 agosto 2013, però, restano in vigore le norme contrattuali in contrasto con il dettato normativo (art. 13 comma 9 e art. 19 comma 2 del CCNL).

Pertanto interpretando alla lettera la norma riteniamo che **per l'anno scolastico 2012/2013** le ferie maturate e non fruiti dal personale a tempo determinato dovranno essere retribuite al termine della supplenza senza la decurtazione di cui sopra.

Ciò a conferma ulteriore di quanto da noi sostenuto nei comunicati precedenti riguardo il fatto che **il dirigente scolastico non ha la facoltà di collocare d'ufficio in ferie il personale supplente e che il personale a sua volta non ha alcun obbligo di chiedere le ferie.**

Cordialmente,

Gianni Garino

CISL SCUOLA SAVONA
Galleria Aschero, 3 - 17100 Savona SV
tel. 019-840041 fax 019-809494
e-mail: cislscuola.savona@cisl.it
contatto Skype: [cislscuola.savona](https://www.skype.com/name/cislscuola.savona)

ATTENZIONE: Privacy Policy - D.L.vo 196/2003

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono di carattere privato e confidenziale ed esclusivamente rivolte al destinatario sopra indicato. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, vi comunico che ai sensi di Legge è vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Siete pregati di segnalarlo immediatamente, rispondendo al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia o leggerne il contenuto.